

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI

Estratto decreto 21 luglio 2020, n. 439**Esproprio definitivo e occupazione permanente.**

Decreto definitivo di espropriazione ed occupazione permanente degli immobili interessati dai lavori di "Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant'Anna, maglie 21 e 22".

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI*...omissis...*

tutto ciò premesso, ai sensi degli articoli n. 22, n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

D E C R E T A

- 1. di determinare, in via urgente, l'indennità provvisoria di espropriazione** degli immobili necessari per la realizzazione delle opere per la "Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant Anna - Maglie n. 21 e 22", così come indicato nell'elenco di seguito riportato;
- 2. di dichiarare l'espropriazione definitiva** e, pertanto, l'occupazione permanente, sulla base della determinazione urgente dell'indennità di espropriazione di cui al punto 1) del presente provvedimento, degli immobili così come si seguito individuati al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione di BARI (Provincia di BARI) nel Foglio Mappale n. 63 per la loro intera consistenza:
 - **Posizione: n. 23/2 e 22/3 numero 399 e n. 449**
 - **Particella 399** - Uliveto 2^a classe - di mq: 93;
Indennità d'espropriazione provvisoria offerta: € 558,00
 - **Particella 449** già parte della 398 - Uliveto 2^a classe – di mq: 560
Indennità d'espropriazione provvisoria offerta: € 3.360,00;
Indennità d'espropriazione provvisoria offerta: € 3.918,00;

intestatari catastali	diritti e oneri reali
Addante Raffaele	Proprietà 1/1 p.i.

- 3. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà** a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Bari, C.F. 80015010723, con l'avvertenza che le consistenze, come sopra descritte, vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- 4. di disporre** inoltre, che il presente Decreto definitivo di esproprio:
 - sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione;
 - sia eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di immissione e lo stato di consistenza del bene, redatti in contraddittorio con l'espropriato

o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Civica Amministrazione, entro il termine perentorio di due anni, con l'avvertenza che lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà effettuata, l'immissione in possesso, anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;

- l'avvio delle operazioni di registrazione all'Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, a cura e spese dei soggetti delegati come meglio individuati in premessa, con l'avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
- la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell'Albo Pretorio del Comune di Bari, per trenta giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità con l'avvertenza che l'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma come sopra;

5. di avvisare l'avente diritto che nei trenta giorni successivi la data di immissione in possesso dei beni sopra descritti:

• **in caso di condivisione dell'indennità offerta che:**

- può comunicare, (anche mediante l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune di Bari all'indirizzo riportato a piè di pagina), la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione ed in tal caso è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 20, comma 8, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene (l'elenco è indicato nella apposita modulistica);
- potrà richiedere l'applicazione di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 327/01 e s.m.i qualora siano soddisfatti i requisiti previsti nell'articolo testé menzionato;
- il proprietario può richiedere l'ulteriore corresponsione delle somme da lui pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile qualora rientri nelle casistiche previste dal comma 5 dell'art. 40 del DPR 327/01 e s.m.i.;

• **in caso di non condivisione dell'indennità offerta:**

- l'avente diritto potrà comunicare la propria non condivisione dell'importo offerto e designare un tecnico di propria fiducia ai sensi della procedura per la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art 21 DPR 327/2001 n.327 e s.m.i e nelle more della sopracitata procedura si provvederà al deposito dell'indennità offerta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – (già Cassa Depositi e Prestiti);

• **in caso di silenzio:**

- decorsi inutilmente i termini sopraindicati l'indennità di espropriazione si intenderà come non accettata e si provvederà al deposito dell'indennità offerta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – (già Cassa Depositi e Prestiti) ed a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva alla competente commissione prevista dall'art. 41 del DPR 327/2001 s.m.i. che provvederà nei termini di legge;

6. di avvisare l'avente diritto che:

- al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che per effetto della procedura sia costretto ad

abbandonare l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001 s.m.i., spetta una indennità aggiuntiva da determinarsi ai sensi dell'articolo 40, comma 4, e sarà corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del del DPR 327/2001 s.m.i, fino al giorno dell'esecuzione del presente provvedimento **a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare (piante, legna, ecc...);**

7. avvisare, inoltre, l'avente diritto che:

- dei provvedimenti che disporranno il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità non condivise presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) verrà data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto e ne verrà curata la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, divenendo esecutivi col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia;
- se è proposta tempestiva opposizione, verrà disposto il deposito delle indennità accettate o convenute presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.);
- ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 che le sopra indicate somme offerte non saranno oggetto di tassazione;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A..R. Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;

8. di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l'obbligo di registrazione presso l'Agenzia del Territorio competente del presente atto traslativo del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore complessivo dei beni trasferiti è pari a euro **3.918,00-;**

9. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa vigente in materia.

Il Dirigente

- avv.to Pierina Nardulli -